

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1300

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996

Modifica dell'articolo 348 del codice penale, riguardante
l'esercizio abusivo di una professione

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo scientifico e tecnico della società in cui viviamo e la conseguente esigenza, sempre più sentita, di migliorare la qualità della vita e con essa la qualità dei servizi di cui ci si può avvalere, comportano la necessità che lo Stato sia sempre più attento a tutelare i cittadini quali fruitori di tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai indispensabili alla vita ed all'attività di ognuno.

L'attenzione e la giusta severità con cui lo Stato si accerta, prima di autorizzare un farmacista medico, un ingegnere od un architetto, un commercialista od un avvocato, ad esercitare la sua professione, costituisce, per il cittadino, una garanzia irrinunciabile per una società ordinata e sicura.

Tuttavia la stessa attenzione e la stessa severità non è usata dallo Stato nel reprimere l'esercizio abusivo delle stesse professioni, cosicché il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto, nei vari campi, dimensioni preoccupanti che danneggiano, *in primis*, i cittadini che, vuoi per ignoranza, vuoi per risparmiare, si affidano a quello che è ormai l'esercito degli abusivi.

L'abusivismo poi, provoca un grave danno all'economia nazionale in quanto è noto a tutti che l'incompetenza e l'improvvisazione non pagano mai ed anzi, a lungo, producono guasti che ricadono inevitabilmente sulla comunità.

Anche la significativa quota di evasione fiscale, intimamente correlata al fenomeno dell'abusivismo, l'ombra di discredito che essa lancia sull'immagine dell'Italia all'estero, l'azione frenante che di fatto esso esercita nell'allineamento dell'Italia ai livelli socio-professionali delle altre nazioni europee, costituiscono altrettanti danni per il nostro paese.

Molto importante, specie oggi che la disoccupazione intellettuale è in aumento ed ha assunto le proporzioni di un fenomeno

di massa, è anche l'effetto negativo che l'abusivismo ha sui livelli occupazionali dei giovani professionisti neo-laureati e quali, all'inizio dell'attività, notoriamente difficile, vedono sottratta dalla sleale concorrenza degli abusivi una non trascurabile fetta di lavoro, magari proprio quella che basterebbe a proseguire la professione invece che cessarla, come purtroppo sta accadendo un po' dappertutto.

Tra gli esercizi abusivi, sicuramente quello della professione medica è il più diffuso, che oltre il più grave in quanto va anche a mettere in pericolo la salute stessa dei cittadini. Odontotecnici che fanno i dentisti; ottici che fanno gli oculisti; venditori di protesi acustiche che fanno gli otoiatri; massaggiatori che fanno gli ortopedici; erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie sono presenti in ogni dove.

Essi compiono i loro abusi quotidiani praticamente alla luce del sole: possiedono «studi» dove «visitano», reclamizzano astutamente la loro attività, si fanno pagare «parcelle» di poco inferiori a quelle professionali (tanto per loro il fisco non esiste), acquistano gli strumenti più sofisticati, somministrano addirittura farmaci.

Di tanto in tanto vengono alla luce i danni, molte volte anche gravi, causati a quale sprovvista vittima da qualche praticone. Scattano, anche se non sempre, i referti e le denunce. Seguono i processi e le condanne: inutili e socialmente ininfluenti sul fenomeno dell'abusivismo poichè, in fin dei conti, tutto continua a rimanere come prima. Anche i controlli dei Carabinieri e della Guardia di finanza non producono gli effetti desiderati. Alla fine l'abusivo continua imperterrita, anche dopo essere stato smascherato o condannato, a svolgere la propria attività illegale.

Troppo miti, infatti, sono le pene previste per l'esercizio abusivo della professione me-

dica (e delle altre professioni) per essere atte a scoraggiare il fenomeno in questione. Per lo più sottolo schermo protettivo di un'attività artigianale o commerciale, l'abusivo seguita a fare le sue «visite» ed a compiere i suoi danni. Una condanna ad una pena irrisoria od a una multa che consiste in una cifra di poco superiore a quella di un'infrazione al codice della strada, non sono certo un deterrente per chi, attraverso l'esercizio abusivo della professione medica, riesce a introitare somme ben più cospicue.

Ecco allora la necessità, non più prorogabile se si vuol porre fine una volta per tutte a questo fenomeno che costituisce un'autentica vergogna nazionale, di adeguare le pene per il reato in oggetto alla gravità del danno sociale che esso procura, rendendo la pena proporzionata all'offesa arrecata dall'abusivo alla società.

La pena detentiva fino a sei mesi, peraltro facilmente eludibile con il pagamento della sanzione pecuniaria, è sicuramente inadeguata alla gravità sociale del reato e del fenomeno. La pena pecuniaria che va dalle ducentomila lire al milione è, oggi come oggi, addirittura risibile a fronte dei lauti guadagni degli abusivi.

Si rende pertanto necessario, al fine di debellare il fenomeno, che, come rilevato sopra, investe anche altre professioni oltre a quella medica, elevare la pena detentiva fino a due anni e portare quella pecuniaria minima a dieci milioni e quella massima a cento milioni di lire, aggiungendo la confisca degli strumenti usati per l'esercizio abusivo di una professione, nella maggioranza dei casi acquistati illegalmente.

Ed è appunto il provvedimento di confisca, più ancora che la necessaria elevazione della pena pecuniaria che costituirà il maggior deterrente all'esercizio abusivo della professione. Il venir meno all'improvviso degli strumenti, ovvero del mezzo necessario per compiere il reato, oltre a provocare l'inevitabile effettivo blocco dell'attività illecita, produrrà un enorme danno economico all'abusivo che molto difficilmente potrà meditare di tornare a compiere il medesimo reato.

A conti fatti, il deterrente della confisca, non potrà che produrre quel benefico effetto di prevenzione del reato che, come tutti sanno, vale molto più di qualsiasi terapia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Abusivo esercizio di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire dieci milioni a cento milioni e con la confisca degli strumenti specifici per esercitare la stessa».